

- La Commissione afferma che riguardo all'origine preferenziale le autorità doganali del Pakistan avrebbero commesso un errore ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92. A torto la Commissione ha ritenuto che detto errore, relativamente all'origine non preferenziale, non dia origine ad una situazione particolare ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92.
- Dalla decisione impugnata non risulta che la Commissione abbia in realtà ben ponderato l'interesse della Comunità all'osservanza delle disposizioni doganali e l'interesse dell'importatore in buona fede a non subire i danni che vadano oltre l'ordinario rischio commerciale.
- Dalla decisione impugnata non risulta che la Commissione abbia esaminato gli elementi fattuali rilevanti nel loro insieme per decidere in conclusione se le circostanze del caso di specie concretassero l'esistenza di una situazione particolare.

—————

**Ricorso proposto il 19 maggio 2009 —  
Matkompaniet/UAMI — DF World of Spices (KATOZ)**

(Causa T-195/09)

(2009/C 180/100)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Matkompaniet AB (Borås, Svezia) (rappresentanti: avv.ti J. Gulliksson e J. Olsson)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* DF World of Spices GmbH (Dissen, Germania)

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 marzo 2009, (procedimento R 577/2008-2); e
- Condannare il convenuto alle spese sostenute nei procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado nonché dinanzi all'UAMI.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo "KATOZ" per prodotti delle classi 29, 30 e 31.

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* registrazione tedesca del marchio figurativo "KATTUS" per prodotti delle classi 29, 30, 31 e 33.

*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto dell'opposizione.

*Decisione della commissione di ricorso:* accoglimento del ricorso e parziale rifiuto della richiesta di registrazione del marchio comunitario.

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto erroneamente la commissione di ricorso ha dichiarato la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi confliggenti.

—————

**Ricorso proposto il 20 maggio 2009 —  
Slovenia/Commissione**

(Causa T-197/09)

(2009/C 180/101)

*Lingua processuale: lo sloveno*

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica di Slovenia (rappresentante: Ž. Cilenšek Bončina, avvocato dello Stato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della Commissione 19 marzo 2009, C(2009) 1945 <sup>(1)</sup>, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nella parte che esclude talune spese effettuate dalla Slovenia;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento;
- condannare la Commissione al rimborso delle spese sostenute dalla Repubblica di Slovenia in tale procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

Con la decisione impugnata la Commissione ha escluso per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, date le carenze in controlli essenziali e l'irregolarità del procedimento nonché degli strumenti di controllo, talune spese della Repubblica di Slovenia dal finanziamento della Comunità ponendo in essere una rettifica finanziaria forfettaria del 5 % per i pagamenti diretti, ai fini della quale essa si è basata sulla revisione del controllo nazionale effettuato dai suoi servizi, nello Stato membro in questione, nel marzo 2005.

La ricorrente considera in particolare nelle sue conclusioni che la Commissione:

- in ragione di un'errata constatazione del contesto fattuale, ha applicato erroneamente l'art. 15 del regolamento (CE) della Commissione n. 2419/2001 <sup>(2)</sup>, rispettivamente l'art. 23 del regolamento (CE) della Commissione n.

796/2004<sup>(3)</sup>, in quanto ha proceduto troppo tardi alla revisione; ha scelto per essa una regione non tipica per la quale sono stati controllati campi manifestamente piccoli; in occasione della revisione stessa, non ha tenuto conto dello standard internazionale 530 nonché ha infondatamente censurato l'impiego della ruota di misurazione da parte della ricorrente;

- ha violato il principio del divieto della disparità di trattamento tra Stati membri poiché ha condotto la revisione del controllo nazionale negli altri Stati membri su una base più ampia e quindi con un campione più rappresentativo;
- ha applicato una decisione, e cioè la correzione finanziaria del 5 %, che a causa del rischio limitato per il Fondo, in considerazione delle risorse assegnate, è manifestamente sproporzionata in rapporto alla gravità ed all'ampiezza della violazione constatata;
- ha agito in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza poiché i suoi servizi non hanno contestato la regolarità delle indicazioni che prevedevano l'impiego della ruota di misurazione e, sino all'autunno 2005, non hanno attirato l'attenzione della ricorrente sulla problematica.

<sup>(1)</sup> GU L 75 del 21 marzo 2009, pag. 15.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327 del 12 dicembre 2001, pag. 11).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 18 del 30 aprile 2004, pag. 18).

#### Ricorso proposto il 22 maggio 2009 — Rügen Fisch/UAMI — Schwaaner Fischwaren (SCOMBER MIX)

(Causa T-201/09)

(2009/C 180/102)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

#### Parti

Ricorrente: Rügen Fisch AG (Sassnitz, Germania) (rappresentanti: O. Spuhler e M. Geiz, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Schwaaner Fischwaren GmbH (Schwaandorf, Germania)

#### Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 20 marzo 2009 nel procedimento R 230/2007-4;

- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «SCOMBER MIX» per prodotti e servizi delle classi 29 e 35 (marchio comunitario n. 3 227 031).

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Schwaaner Fischwaren GmbH.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario in esame.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]<sup>(1)</sup> giacché il marchio comunitario «SCOMBER MIX» non sarebbe puramente descrittivo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

#### Ricorso proposto il 25 maggio 2009 — Deichmann-Schuhe/UAMI (Raffigurazione di una banda ad angolo con linee tratteggiate)

(Causa T-202/09)

(2009/C 180/103)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

Ricorrente: Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG (Essen, Germania) (rappresentante: avv. C. Rauscher)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

#### Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 aprile 2009 (R 224/2007-4) e
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: un marchio figurativo che rappresenta una banda ad angolo con linee tratteggiate, per prodotti delle classi 10 e 25 (registrazione internazionale, in cui è indicata la Comunità europea, n. W 00881226)

Decisione dell'esaminatore: diniego di tutela